

COMUNE DI CONDINO

Provincia di Trento

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ACQUATICO DI CONDINO E ATTIVITA' ACCESSIVE

Premessa e quadro normativo.

La presente relazione viene redatta sulla base di quanto previsto dall'art. 34, comma 20 della Legge 17.12.2012, n. 221, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18.10.2012, n. 179, che dispone quanto segue: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

La relazione riguarda la gestione in house del "Centro Acquatico di Condino e attività accessive", gestione che il Comune di Condino intende affidare a E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. e viene elaborata con l'obiettivo di dimostrare la coerenza delle procedure previste per l'affidamento diretto, in house providing, del servizio al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività.

La distinzione tra servizi ed attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica.

Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione.

In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve considerare non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio, ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, ritiene più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Dunque, la distinzione può derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto, ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica.

Sono, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che vengono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo; invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa

nella previsione dell'art. 2082 codice civile e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 codice civile, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso.

Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, deve valutarsi in concreto se le modalità di erogazione ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica.

La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.

Quanto alla nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza del servizio pubblico locale, in contrapposizione a quella di appalto di servizi, si rimanda alla decisione del Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5532, secondo cui:

- essa comprende quelle attività che sono destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore;
- essa si fonda su due elementi: a) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; b) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità;
- il servizio pubblico locale, in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico perché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe.

Nello stesso percorso, in tema di differenza tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi pubblici, si rimanda a Cons. Stato, ad. plen., 30 gennaio 2014, n. 7 e 7 maggio 2013, n. 13.

Alla luce di tutto quanto sopra, per la gestione del Centro Acquatico di Condino e attività accessive risultano ricorrere le caratteristiche evidenziate, tali da far sì che il servizio possa ben rientrare nell'alveo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in quanto si rivolge ad una utenza indistinta, si remunera in base a tariffe e potrebbe potenzialmente avere un interesse concorrenziale.

Del resto va tenuto presente che la giurisprudenza amministrativa (a titolo esemplificativo, TAR Umbria - sez. I^a - 19.01.2011 - sent. n. 12, TAR Marche n. 73/2013, Consiglio di Stato - sez. V - n. 6276/2007, Consiglio di Stato - sez. V - n. 3391/2008, Consiglio di Stato - sez. V n. 5097/2009) appare orientata per l'inclusione della gestione delle piscine comunali, categoria nell'ambito della quale ragionevolmente si deve ricondurre il Centro Acquatico di Condino, tra le tipologie di servizio pubblico locale.

Date queste premesse, si deve quindi innanzitutto concludere che detto servizio, quando oggetto di affidamento, deve essere oggetto della relazione ai sensi dell' ex art. 34, comma 20 della Legge 221/2012.

La tumultuosa evoluzione normativo-giurisprudenziale degli ultimi anni, afferente le forme di gestione dei servizi pubblici locali, può essere riassunta come segue:

- con l'art. 34, commi 20 e ss. del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, in Legge 221/2012, il legislatore torna ad interessarsi della materia dei servizi, delle attività e delle società pubbliche locali;
- la sentenza Corte Cost. 199/2012 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011 ed anche delle modifiche ed integrazioni allo

stesso apportate dall'art. 9 Legge 183/2011, dall'art. 25, comma 1 D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012, dall'art. 53 D.L. 83/2012;

- il D.P.R. 113/2011 ha abrogato l'art. 23bis D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, modificato ed integrato dall'art. 15 D.L. 135/2009 convertito in Legge 166/2009, nonché ha abrogato il D.P.R. 168/2010, regolamento di attuazione del citato art. 23bis;

- l'art. 12, comma 1 ha abrogato l'art. 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater del D.Lgs. 267/2000;

- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26.02.2014 sugli appalti pubblici, che abroga la Direttiva 2004/18/CE, all'art. 12 ha disciplinato gli "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico" e, in particolare, al paragrafo 3, ha stabilito le condizioni da soddisfare affinché un appalto pubblico possa essere aggiudicato senza applicazione della stessa direttiva anche nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico una attività di controllo come individuata dal paragrafo 1 del medesimo art. 12.

Ad oggi, in materia di servizi pubblici locali in generale, non sussiste un provvedimento di guida a livello nazionale (e tantomeno a livello di ordinamento provinciale, dove le uniche e scarse disposizioni che si occupano della materia sono quelle di cui all'art. 10 della L.P. 17.06.2004, n. 6); non si può quindi che far riferimento ai principi di derivazione comunitaria, cosicché le alternative per l'affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:

- affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza più alcun termine finale, alla luce dell'incostituzionalità dell'art. 4, comma 32, lettera a) D.L. 138/2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art. 4, comma 13 D.L. 138/2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro/anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell'attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'art. 113, comma 5, lettera c) D.Lgs. 267/2000, abrogato dall'art. 12, comma 1 D.P.R. 168/2010, ma sempre valido quale riferimento;
- affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art. 30 D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (in via generale il TFUE si occupa del tema della concorrenza al Titolo VII (art. 101 – 109) e della disciplina del mercato unico rispettivamente negli artt. 14, 26 e 27 (mercato interno), 28 e 29 (libera circolazione delle merci), 45 – 66 – Titolo IV (libera circolazione di persone, servizi e capitali), 114, 115 e 118 (riavvicinamento delle legislazioni));
- affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da: punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee 05.02.2008 n. C (2007) 6661 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175 - INI), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31.05.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 03.03.2008, n. 1 e parere 18.04.2007, n.456; deliberazione Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 309 del 06.12.2007.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11.02.2013 n. 762 e dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In ogni caso la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, individuazione del modello più efficiente ed economico, adeguata istruttoria e motivazione.

L'in house providing costituisce crocevia di varie problematiche che intersecano diversi campi dell'economia e del diritto: costituzionale, pubblico, europeo, regionale, civile, societario, amministrativo.

Nello stesso tempo l'in house ha varie sfaccettature; esso rappresenta una parte cospicua del fenomeno delle società pubbliche e, in quanto tale, incrocia discipline pubblicistiche e privatistiche, il che non costituisce peculiarità del sistema se si considera che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis della Legge 07.08.1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo), "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente".

L'in house rappresenta anche eccezione al principio di concorrenza, uno dei principi cardine del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e nello stesso tempo è uno dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali, così che riveste un ruolo di primo piano nell'organizzazione amministrativa.

Esso, poi, giustifica l'esistenza di una disciplina peculiare che si distingue da quella tipica delle società in generale e delle società pubbliche in particolare; quindi si incomincia a parlare delle società in house come di società ad evidenza pubblica.

Tra l'altro, l'in house è protagonista della legislazione di questi ultimi anni, a partire soprattutto dal 2008, in tema di servizi pubblici locali e non solo, avendo avuto un notevole ruolo nella giurisprudenza interna ed europea oltre che nella vita di ognuno (il riferimento è al referendum abrogativo del giugno 2012).

Da ultimo, a seguito dell'azzeramento, da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/2012, della disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo, per quanto di interesse, alla prevista residualità e marginalità del fenomeno dell'in house, la produzione normativa, che nella materia aveva assunto caratteri di continuità di tipo alluvionale, ha avuto una stasi. Successivamente si è leggermente ripresa con:

- l'art. 4, comma 8 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 135 e s.m.;
- l'art. 34 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, commi da 20 a 27;
- l'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.02.2014, n. 9;
- l'art. 13 del D.L. 30.12.2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.02.2014, n. 15;
- la L. 27.12.2013, n. 147.

L'in house, inoltre, anche se ha svolto un ruolo rilevante nel campo delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, non è limitato a questo, in quanto può interessare sia il fenomeno delle cosiddette società strumentali, ossia quelle la cui attività è rivolta verso la pubblica amministrazione e non nei confronti degli utenti del servizio, sia l'affidamento di veri e propri appalti pubblici anziché di contratti per la gestione di un servizio pubblico.

Attualmente, venuto meno nei servizi pubblici locali il disfavore legislativo per l'in house a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, sono poche le norme interne che lo disciplinano. Esso trova ispirazione soprattutto in qualche norma del TFUE, che non lo riguarda direttamente disciplinando la concorrenza e nei principi

dello stesso, nonché nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (UE) e in quella interna.

Per gli affidamenti in house non esiste un quadro normativo di riferimento in ambito europeo, mentre vi è una copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale che, nel corso degli anni, ha creato importanti principi in materia, principi che, come spesso accade anche nell'ordinamento nazionale, sono stati codificati - seppure con qualche novità - da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio nell'ambito delle nuove direttive sugli appalti pubblici, settori ordinari e settori speciali e sui contratti di concessione.

Sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 28.03.2014 sono state pubblicate le nuove direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014 sugli appalti pubblici.

Si tratta delle direttive 2014/24/UE nei settori ordinari, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nei settori speciali e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

La nuova normativa entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e gli Stati membri hanno tempo per recepire le direttive fino al 18.04.2016.

Le prime due direttive sostituiscono, rispettivamente, le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, mentre la terza, in tema di concessioni, rappresenta novità assoluta.

Le direttive non parlano mai di in house, ma regolano il fenomeno con riguardo agli appalti e alle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico o agli appalti tra amministrazioni aggiudicatrici (per i settori speciali), aggiudicati a una "persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato", escludendoli dall'ambito di applicazione delle direttive. Il riferimento normativo è all'art. 12 della direttiva appalti (2014/24/UE), all'art. 28 della direttiva settori speciali (2014/25/UE) e all'art. 17 della direttiva concessioni (2014/23/UE).

I principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di in house sono stati in gran parte recepiti e codificati, anche se vi sono alcune precisazioni e novità in tema di requisiti. All'individuazione di una relazione in house consegue, come effetto, l'esclusione dall'applicazione delle direttive appalti e concessioni.

Come già accennato, la disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata azzerata a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011 da parte della sentenza della Corte Costituzionale 199/2012, dal che è conseguita l'applicazione diretta della normativa europea: le norme del TFUE, in particolare, l'art. 106, i principi del Trattato e quelli enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

C'è poi stata la mini riforma di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, commi da 20 a 27, che ha toccato anche l'in house, esclusi i settori cosiddetti speciali.

Come per le altre modalità di affidamento del servizio: gara, e costituzione di una società mista previa gara cosiddetta a doppio oggetto, ossia per la scelta del socio e la gestione del servizio, anche l'affidamento in house deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221).

In particolare, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico non è effettuata nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, il valore delle compensazioni deve essere calcolato sulla base dei costi di

un'azienda media gestita in modo efficiente; invero, le compensazioni eccedenti quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, potrebbero tradursi nell'attribuzione di un indebito vantaggio che può falsare la concorrenza.

L'affidamento diretto cosiddetto in house è istituto di origine comunitaria. La Corte di Giustizia ha identificato le condizioni fondamentali per ricorrervi nel "controllo analogo" sulla società da parte degli enti soci e nella "destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante", oltre che nella totalità della partecipazione pubblica. Alla Corte di Giustizia si è conformata la giurisprudenza interna, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30.09.2013, n. 4832.

In tal senso si configura una relazione in house solo allorché tra le parti non si possa identificare l'esistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale, non essendo ipotizzabile alcuna terzietà sostanziale tra ente locale affidante e soggetto gestore. Ciò si verifica "(...) solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano (...)" (sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18.11.1999, causa C-107/98).

Il modello operativo dell'in house non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (Corte cost. 23.12.2008, n. 439).

La figura si fonda sull'assunto per cui non vi è lesione del principio comunitario della concorrenza allorché possa escludersi che l'azienda affidataria sia un vero imprenditore, circostanza che si verifica ogniquale volta questa agisca in assenza del così detto rischio di impresa, rilevando solo quale braccio operativo dell'amministrazione, o longa manus della stessa. Si verifica così una relazione tra due soggetti che sono solo formalmente, ma non sostanzialmente, distinti.

2. Sussistenza dei requisiti previsti dal diritto comunitario per l'affidamento in house del servizio di gestione del "Centro Acquatico di Condino e attività accessive".

A. Integrale partecipazione pubblica.

Secondo la Corte di Giustizia, Grande sezione, 8 aprile 2008, n. 337, "La partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società esclude, in ogni caso, che l'amministrazione aggiudicatrice abbia su detto ente un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi".

La Corte di Giustizia è passata da un orientamento iniziale più rigoroso ad un orientamento più concreto e sostanzialista: la presenza dei soci privati viene considerata ostativa all'affidamento diretto solo se tale partecipazione sussista al momento della stipula della convenzione (C-371/05 e C-573/07 SEA). La giurisprudenza nazionale, più restrittiva, impone invece che la partecipazione pubblica permanga per tutta la durata della vita della società e sia garantita nel tempo da apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591).

La totale partecipazione pubblica nella società in house distingue il fenomeno dell'in house da quello delle società miste, che è una delle forme di partenariato pubblico-privato (nella specie istituzionalizzato, cosiddetto PPPI): in tal senso, espressamente, Cons. Stato, sez. II, parere, 18 aprile 2007, n. 456 e Cons. Stato, ad. plen., 3 marzo

2008, n. 1.

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. è società a totale capitale pubblico, partecipata dal Comune di Condino, che detiene una quota del capitale pari ad Euro 55.890,00, corrispondente a n. 55.890 azioni, dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese, che detiene una quota del capitale pari ad Euro 558.930,00, corrispondente a n. 558.930 azioni ed infine, in misura diversa tra loro, da tutti gli altri Comuni consorziati al citato Consorzio, con l'esclusione di quello di Ledro.

Si rimanda inoltre all'art. 1.5 dello Statuto di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., a mente del quale "La partecipazione al capitale sociale è consentita, esclusivamente, ad enti pubblici, ed in particolare, è aperta ad enti pubblici del territorio della Provincia di Trento o a società in house dei medesimi".

B. Controllo analogo.

Questo requisito è, allo stesso tempo, quello che più caratterizza l'in house e quello di più difficile individuazione.

La nozione di "controllo analogo" impone l'esercizio, da parte dell'ente pubblico controllante, di un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Esso diviene nella sostanza un controllo strutturale; il che si verifica allorquando l'ente pubblico abbia un'influenza determinante sugli obiettivi fondamentali e strategici e, dunque, sulle decisioni di maggior rilievo della società.

La giurisprudenza è univoca: il controllo analogo sul soggetto comporta "un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti" (Corte di Giustizia, 13.10.2005, in causa C-458/03, Parking Brixen). Il controllo tra l'ente locale socio e la società affidataria deve andare ben oltre quello esercitabile in qualità di semplice socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario (Corte di Giustizia CE, 11.05.2006, C-340/04, società Carbotermo c. Comune di Busto Arsizio, Consiglio di Stato n. 1181/2014).

Da ciò ne consegue che la possibilità di influenza determinante, la quale si deve manifestare in un controllo effettivo e strutturale sul soggetto in house, anche se non comporta l'annullamento di tutti i poteri gestionali dell'affidatario in house, è incompatibile con il rispetto dell'autonomia gestionale da parte dello stesso (Corte Cost. 28.03.2013, n. 50).

Il "controllo analogo" si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione.

Il Comune di Condino detiene n. 55.890 azioni di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. su un totale di n. 1.000.000. Stante l'impossibilità di esercitare un controllo sulla società in via autonoma per insufficienza del pacchetto azionario, è necessario che il controllo sulla società, affinché sia effettivo, venga esercitato congiuntamente agli altri enti locali soci.

Nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti: il cosiddetto controllo analogo congiunto.

Dall'abbondante giurisprudenza amministrativa in materia di requisiti per gli

affidamenti in house in capo a soggetti partecipati da una pluralità di enti pubblici, si prendano in considerazione le pronunce che seguono:

- Corte di giustizia europea, Sez. III, 29/11/2012 n. C-183/11 (ASPEM Varese SpA);
- Corte di Giustizia UE (Terza Sezione) del 13 Novembre 2008. Coditel Brabant SA contro Commune d'Uccle e Région de Bruxelles-Capitale. Causa C-324/07;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 8 Marzo 2011 n. 1447;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009 n.8970;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2009 n. 5082;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 9 marzo 2009 n. 1365.

Si veda, altresì, Consiglio di Stato, sezione V, 24/09/2010, specificamente riferita ad ASM Pavia SpA: "Secondo orientamento consolidato di questo Consiglio, da cui non v'è motivo di discostarsi, nel caso di affidamento in house, conseguente alla istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se svolto non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo, dovendo il requisito del controllo analogo essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente (cfr. C.d.S., Sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082; Cd.S. 9 marzo 2009, n. 1365). Occorre, in particolare, verificare che il consiglio di amministrazione della società di capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali e che l'ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria, sicché risulta indispensabile che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato, come nella fattispecie in esame, della totalità degli enti pubblici soci (v. pure C.d.S., Sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514)".

Gli strumenti a mezzo dei quali si realizzano le condizioni prescritte dalla giurisprudenza sopra citata sono individuabili nello statuto, nei contratti di servizio, nella convenzione che deve sussistere tra gli enti soci. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma soprattutto attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed esercitino i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato.

A tal fine rileva che il Comune di Condino, al pari degli altri soci, si è dotato di una "Convenzione per l'esercizio associato della governance della società strumentale E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.", approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 27.05.2009 ed in vigore dall'11.06.2009.

Il Comune di Condino quindi, unitamente agli altri soci, nel confermare la natura di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, ha inteso realizzare un controllo congiunto sulla società, quale "società in house providing", analogo a quello esercitato sui propri servizi, costituendo specifici organismi di indirizzo e controllo mediante la sottoscrizione di un accordo avente natura di convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 – art. 59 D.P.Reg. 02.01.2005, n. 3/L.

Detta convenzione, che costituisce lo strumento giuridico per garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto, da parte degli enti soci, su E.S.Co. BIM e Comuni del

Chiese S.p.A., secondo le prescrizioni emergenti dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, prevede la costituzione di un organismo ad hoc di controllo denominato "Conferenza di coordinamento" composta da un rappresentante per ciascun ente socio della Società, presieduta dal rappresentante designato dal Consorzio B.I.M. del Chiese, cui compete assumere le decisioni che costituiscono esercizio delle funzioni di governo della società, intese sia come funzioni di direttiva, di indirizzo e controllo sulla società, sia come poteri connessi con la qualifica di socio (scelta dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; approvazione preventiva dei piani industriali e strategici pluriennali che la società intenderà approvare; definizione di eventuali direttive da impartire agli organi della società in relazione ad atti di competenza di quest'ultimi; definizione di altri ed eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea della società).

Sulla base di una valutazione unitaria e globale dell'assetto organizzativo connotante struttura e funzione della società affidataria E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. ed i rapporti tra la società predetta e i Comuni soci affidanti, si deve giungere alla conclusione che ricorre un modulo organizzativo istituzionalizzato fondato sullo statuto sociale, sull'organismo intercomunale costituito in forza di convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 – art. 59 D.P.Reg. 02.01.2005, n. 3/L e sui singoli contratti di servizio e dunque su strumenti organizzativi espressamente riconosciuti dall'ordinamento, il quale assoggetta l'attività della società affidataria, anche sul piano dell'effettività, a poteri di indirizzo, vigilanza e controllo degli enti soci affidanti, sganciati dall'entità della partecipazione societaria e divergenti dal comune modello societario codicistico, che appaiono indubbiamente idonei ad integrare il requisito del controllo analogo.

C. Prevalenza dell'attività.

Secondo la Corte di Giustizia un'impresa svolge la parte più importante della sua attività con l'ente che la detiene se l'attività di detta impresa è destinata principalmente all'ente stesso e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale. Inoltre, nell'ipotesi in cui diversi enti detengono un'impresa, la condizione medesima può ricorrere qualora tale impresa svolga la parte più importante della propria attività, non necessariamente con questo o con quell'ente, ma con tali enti complessivamente considerati, così che l'attività da prendere in considerazione, nel caso di un'impresa detenuta da vari enti, è quella realizzata da detta impresa con tutti questi enti (Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo e Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio).

La normativa europea non indica una percentuale minima caratterizzante il requisito della "prevalenza dell'attività".

Come chiarito di recente anche dal giudice nazionale, "Il requisito della prevalente destinazione dell'attività in favore dell'ente o degli enti partecipanti alla società, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l'attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi" (Cassaz., ssuu, 25.11.2013, n. 26283).

La valutazione del requisito in questione non deve porsi, però, in termini solo quantitativi, avuto esclusivo riguardo, cioè, al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, ma deve tenersi conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l'attività accessoria eventualmente si ponga (Cassaz., ss.uu., n.2 6283/2013, C. cost., 23.12.2008, n.439, C. giust. 11.05.2006, C 340/04, sent. Carbotermo).

In definitiva, anche dal requisito della prevalenza dell'attività deve dedursi che l'organismo in house è sostanzialmente privo della vocazione commerciale in quanto lo svolgimento dell'attività "ulteriore" assume una valenza meramente strumentale e accessoria rispetto alla prestazione del servizio d'interesse generale dallo stesso svolto in via principale (cfr. ancora Cassaz., ssuu, n. 26283/2013).

In data 26.02.2014 è stata emanata la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale UE del 28/3/2014). La nuova disciplina entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE e gli stati Membri hanno tempo per recepire la direttiva fino al 18.04.2016; il riferimento normativo in questione è all'art. 12.

Con la citata Direttiva e con la Direttiva Concessioni 2014/23/UE il legislatore comunitario ha approvato una complessa riforma del diritto dei contratti pubblici che, oltre ad introdurre numerose innovazioni nella specifica materia, ha altresì, conferito piena dignità ed efficacia normativa a taluni principi, in precedenza affidati alle enunciazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea ed ai quali ci si è già riferiti.

I parametri essenziali per il modulo dell'affidamento diretto, anche denominato "in house providing", erano stati per l'appunto definiti dalla giurisprudenza comunitaria nel 1999 con la nota "sentenza Teckal", che li individuava, come già si è detto, oltre che nella totale partecipazione pubblica, nel "controllo analogo" inteso come possibilità di effettivo controllo da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice sul gestore del servizio, equiparabile a quello esercitabile sui propri organi e ancora nell'attività prevalente, vale a dire svolgimento, da parte della società affidataria in house, della maggior parte della propria attività in favore dell'ente locale affidante.

Orbene, la Direttiva 2014/24/UE, all'art. 12 non solo espressamente codifica gli indicati elementi costitutivi dell'affidamento in house, ma formula altresì, con riguardo al requisito della prevalenza, una ulteriore specificazione quantitativa, in precedenza non delineata dal supremo Organo di Giustizia dell'Unione Europea, laddove fissa nella misura dell'80% l'entità della prescritta prevalenza dell'attività che la persona giuridica controllata deve svolgere in favore della amministrazione aggiudicatrice affidante.

Per quanto concerne l'esatta individuazione per gli Stati membri del limite temporale per conformarsi alla Direttiva Appalti, atteso che la stessa esige un'apposita normativa di attuazione da parte del legislatore italiano e che, all'art. 90, detta scadenza viene stabilita in oltre due anni, ovvero alla data del 18.04.2016, sono opportune alcune precisazioni.

Il predetto termine di recepimento, indicato in maniera chiara da tale disciplina comunitaria, sembra a prima vista applicarsi all'intero corpo normativo in parola, ma dagli approfondimenti svolti è emerso un differente orientamento dottrinale, proprio con riferimento alla disposizione di cui all'art. 12.

Due distinti ordini di motivi, elaborati dagli studiosi della materia, farebbero infatti propendere in favore di una immediata entrata in vigore della nuova regolamentazione dell'in house providing, delineata nella Direttiva comunitaria 2014/24/UE.

Dirimente, a tal riguardo, appare l'argomentazione secondo cui verrebbe qui in rilievo una materia affidata in via esclusiva alla competenza del legislatore europeo, in quanto diretta emanazione dei Trattati e per ciò stesso sottratta al potere legislativo nazionale facente capo ai singoli Stati dell'Unione Europea.

Il Trattato dell'Unione Europea, invero, all'art. 106 dispone che "le imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere

compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione". Di seguito è altresì precisato che apposite direttive comunitarie potranno essere emanate al fine di dare - come nell'ipotesi all'esame - concreta attuazione alla regola previamente fissata. Conseguentemente, i requisiti essenziali dell'istituto in questione, come quello della prevalenza delle attività svolte a favore della pubblica amministrazione, quantificata nella misura dell'80% dall'art. 12, fanno parte di un nucleo normativo che si connota per essere, oltre che intangibile da parte del legislatore italiano, anche di immediata rilevanza all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale.

A conferma della diretta applicabilità dell'art. 12, l'ulteriore rilievo per cui le disposizioni concernenti l'in house providing, nel tradurre in dato normativo elementi di principio dettati a suo tempo dalla giurisprudenza comunitaria, valgono a definire questioni alquanto controverse nel diritto europeo degli appalti (si pensi al concetto stesso di prevalenza ed alla sua quantificazione) e, come tali, sarebbero assimilabili ad atti di interpretazione autentica, la cui efficacia non può che decorrere dall'entrata in vigore della Direttiva, giammai dalla scadenza del termine di recepimento.

In definitiva, relativamente alla disciplina comunitaria dell'in house providing, si è formata in dottrina un'opinione favorevole, per le ragioni sopra descritte, all'immediata applicazione delle prescrizioni in essa contenute, con ciò derogando all'ampio termine biennale di recepimento stabilito nell'art. 90.

Sulla base del complesso dei servizi e della attività ad oggi svolte da E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., si può affermare che, anche per quanto riguarda lo specifico profilo analizzato alla presente lettera C", la società rispondere ai requisiti per l'affidamento in house.

3. Ragioni della scelta dell'affidamento in house, economicità della gestione.

Le ragioni che stanno alla base della scelta dell'Amministrazione comunale di procedere all'affidamento in house alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. del servizio di gestione del "Centro Acquatico di Condino e attività accessive" sono più d'una.

Il Centro Acquatico è complesso di nuova realizzazione, appena ultimato.

E' indispensabile avviare la sua gestione; l'avvio deve avvenire, negli intendimenti dell'Amministrazione, a partire dalla stagione estiva del corrente anno, anche e soprattutto al fine di non arrecare un danno alla struttura, che verrebbe penalizzata dalla mancata apertura entro detto termine anche dal punto di vista dei maggiori costi di manutenzione che ne deriverebbero; la tempestiva messa in funzione del centro favorirebbe invece il flusso di utenza nel periodo estivo, con evidenti ripercussioni positive sulla gestione complessiva; va rimarcato che, dagli approfondimenti condotti dal Comune presso altre realtà del territorio provinciale caratterizzate dalla presenza di strutture analoghe e presso professionisti del settore, sono emersi giudizi favorevoli e di apprezzamento sulla specifica tipologia e sulle potenzialità della struttura medesima.

Tale tempistica, alquanto stringente, rende impossibile l'espletamento di una gara per l'affidamento del servizio; è quindi preferibile, sempre nell'ottica di valorizzare al meglio il bene pubblico costituito dal centro acquatico, procedere, in luogo dell'esternalizzazione della gestione, all'affidamento secondo la formula dell'in house providing, la più adeguata a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione anche sotto il profilo operativo, potendosi contare su di un soggetto a ciò dedicato già operante sul territorio, in possesso di un patrimonio di assets, competenze e professionalità, di diretta espressione delle comunità che al Centro Acquatico si rivolgono, quale è la

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., partecipata, come già più volte evidenziato, dal Comune.

Altri aspetti non irrilevanti, che depongono a favore della gestione in house, sono che il Comune, con un tale affidamento, può esercitare il controllo effettivo su ogni profilo delle attività della partecipata che gestisce il servizio e che, attraverso una tale formula, si determina un incremento dell'attività di una società che opera sul territorio e per il territorio, i cui azionisti sono gli enti pubblici del territorio medesimo (Comuni e consorzio B.I.M. del Chiese), con conseguenti benefici sociali per lo stesso.

La scelta di un appaltatore terzo, mediante gara, non garantisce invece tutte le suddette condizioni e, al contrario, consente all'Amministrazione solo un controllo "esterno" sul soggetto gestore e, comunque, solo di carattere successivo (sulla base del mero rapporto di tipo contrattuale), al contrario di ciò che avviene con l'affidamento in house, che consente il controllo preventivo, concomitante e successivo.

In sostanza, data l'assoluta rilevanza del servizio in discorso, l'affidamento in house offre maggiori garanzie al fine di evitare il sorgere di contestazioni e contenziosi di natura contrattuale i quali, come ad esempio accade nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, possono pregiudicare la stessa prosecuzione della esecuzione contrattuale, con pesanti ripercussioni.

Da ultimo è da considerare anche il fatto che, attraverso l'affidamento diretto in house del servizio di che trattasi a società direttamente partecipata dal Comune di Condino, il Comune persegue la finalità di tutelare la propria caratura azionaria ed il valore della propria partecipazione.

Le considerazioni suesposte inducono a ritenere che l'affidamento in house della gestione del Centro acquatico di Condino e attività accessive sia l'unica soluzione logica e razionale, coerente ed in linea con le prospettive del Comune; il modulo della società di capitali ad intera partecipazione pubblica risulta quello più adeguato a rispondere alle esigenze del Comune stesso.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'economicità della gestione, la prima considerazione da fare è che i considerevoli costi di gestione di un impianto come il Centro Acquatico, al pari dei costi di gestione di una qualsiasi piscina, sono tali da determinare una gestione in perdita, come del resto dimostrato dal piano finanziario previsionale agli atti d'ufficio, stante il fatto che l'introito da parte del gestore delle sole tariffe e dei proventi delle attività accessive non è sicuramente tale da coprire detti costi.

A fronte di ciò, stabilito che la controprestazione a favore della società per la gestione in house del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Centro Acquatico, il Comune riconoscerà alla società un contributo annuo a copertura del disavanzo di gestione, quale posta per garantire l'equilibrio economico-finanziario.

D'altro canto, l'affidamento in house della gestione assicura al Comune una serie di prestazioni da parte di E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.A. che altrimenti il Comune non sarebbe in grado di assolvere, date le contenute dimensioni della propria struttura operativa, nonché tali da sgravarlo da una serie di costi che altrimenti sarebbero a suo carico e metterebbero decisamente in crisi la finanza comunale.

E' infatti previsto che la società affidataria del servizio si faccia carico di provvedere alla manutenzione ordinaria del Centro Acquatico, con tutti i suoi impianti, attrezzature, dotazioni e spazi di pertinenza, garantendo il loro permanente buono stato manutentivo, di perfetta efficienza ed utilizzabilità, nonché il loro stato di assoluta igiene e pulizia, dovendosi intedere per manutenzione ordinaria tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle strutture necessarie per mantenere in efficienza il Centro Acquatico come individuate al punto 45) del documento dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) n. 16 ed in particolare riferite a:

- riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti;
- riparazione e sostituzione di sanitari e rubinetterie;
- riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione alla società;
- riparazioni degli intonaci e rivestimenti murali;
- riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie, di infissi, serramenti interni ed esterni;
- cambio delle lampade, interruttori, prese, valvole, apparecchi di illuminazione;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni della raccolta di acque piovane;
- riparazione di cancelli, recinzioni, ringhiere, ecc.;
- tinteggiatura delle pareti interne;
- pulizia dei pozzetti acque bianche e nere, griglie di raccolta dell'acqua piovana;
- manutenzione del verde;
- pulizia di eventuali impianti di irrigazione;
- manutenzione impianti idrici;
- controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici;
- controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento;
- controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio, con espletamento delle formalità amministrative richieste dalle disposizioni di legge;
- controllo degli impianti di sicurezza;
- controllo della condizione degli arredi ed esecuzione di eventuali riparazioni;
- controllo degli estintori e loro revisione, con espletamento delle formalità burocratiche richieste dalle disposizioni di legge;
- manutenzione dei rivestimenti delle vasche con prodotti appositi ed eventuali interventi di riparazione degli stessi; riparazione delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali dei pavimenti di vasca e dei rivestimenti esterni;
- manutenzione degli impianti termici e di aerazione;
- campionamento delle acque di immissione e delle acque delle vasche;
- controllo periodico della conformità delle acque e del loro trattamento;
- manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici a servizio delle vasche natatorie ed in particolare: impianti elettrici del locale tecnico, impianto di disinfezione ed igienizzazione; impianti di pompaggio e filtrazione delle acque;
- pulizia vasche di compenso;
- pulizia giornaliera delle vasche natatorie ed igienizzazione delle stesse.

Oltre a ciò, la società deve farsi carico delle spese di clorazione, consulenza chimica, prestazioni affini per la cura e l'igiene della vasca, con la fornitura dei relativi prodotti, di eventuali imposte e tasse relative alla gestione, di tutti i costi amministrativi, delle spese del personale comprese quelle per il suo reclutamento, di tutti gli interventi necessari a rendere e a mantenere gli impianti e le attrezzature necessarie al regolare funzionamento del Centro Acquatico e delle sue pertinenze conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Quanto finora esposto pone in luce come la gestione del servizio in argomento risulti poco appetibile per le aziende private.

L'affidamento in house ha validità economica anche sotto un altro profilo: la presa in carico da parte di E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.A. della completa attività gestionale dell'impianto comporta l'assunzione di una serie di attività e di costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune, quali a titolo

esemplificativo i costi relativi all'organizzazione e programmazione del servizio, alla predisposizione di capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara, ecc..

Non sono di minore rilevanza, sempre per quanto riguarda l'aspetto della convenienza economica, le eventuali considerazioni che potrebbero operarsi sui lunghi tempi, sull'iter e sulle controversie in caso di espletamento di procedura di gara per la scelta dell'affidatario.

Non da ultimo, ai fini del corretto apprezzamento della convenienza economica per il Comune dell'affidamento in house, da riferire alla complessiva gestione, non possono non essere considerati e valutati con grande attenzione il livello qualitativo di erogazione del servizio, nonché la gestione di qualità e di piena legalità, volta a realizzare economie di spesa ed abbattimento di costi, che si vogliono con immediatezza assicurare attraverso la formula prescelta e le innegabili ricadute positive sul territorio che essa garantisce, in termini di diffusione, incentivazione ed incremento della pratica sportiva, delle attività formative, ricreative e del tempo libero, di supporto all'aggregazione giovanile; il tutto, con l'apertura in tempi brevi e certi di una struttura sovracomunale di indiscussa valenza pubblico-sociale, destinata ad assumere, nel contesto territoriale locale, una notevole importanza, una funzione formativa e sociale, una valenza quale fattore di crescita, di interazione, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza e di aggregazione, di accettazione delle diversità, di benessere, in grado quindi di sviluppare le potenzialità di ciascun individuo e le relazioni sociali tra le persone, di favorire una crescita armoniosa, di ridurre l'insorgenza di problematiche connesse all'isolamento, all'estraniamento, alla carenza di contatti interpersonali.

Quanto sopra premesso, con la presente relazione si è inteso dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune in ordine all'affidamento in house ad E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.A. del servizio di gestione del Centro Acquatico di Condino e attività accessive. La valutazione circa la convenienza tecnico-economica effettuata per prospettare l'affidamento in house del servizio in favore della partecipata E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.A. si fonda essenzialmente sugli elementi generali diffusamente sopra illustrati ed è riferita alla complessiva configurazione del servizio, nonché alle modalità tecnico operative e ai livelli di qualità previsti per l'esecuzione delle prestazioni.

Condino, 23 giugno 2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo